

COMUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

Area Amministrativa e Affari Generali

Disposizione di liquidazione della spesa

N. 66 S.G. Del 07/05/2015

OGGETTO: Esecuzione sentenza della Corte di Appello di Messina n. 754/2014. Liquidazione somme per risarcimento danni da mancata esecuzione delle opere di convogliamento delle acque piovane ai Sigg. Maiorana Salvatore e Sergio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 499 del 11/10/1995 è stato conferito all'Avv. Amalfi Francesco di Pace del Mela, l'incarico di difendere le ragioni del Comune nella causa promossa dalla Sig.ra Fragata Nunzia, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di esproprio e dei danni subiti per la mancata realizzazione di opere a salvaguardia della parte del fondo restante alla stessa, a seguito dell'occupazione di un terreno di sua proprietà occorso per la esecuzione dei lavori di costruzione di una strada di penetrazione agricola;
- Che nel corso del giudizio tra le parti è stato raggiunto un accordo in ordine al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per il mancato godimento del fondo per il periodo di occupazione legittima, restando aperte le ulteriori domande di risarcimento;
- Che a seguito della morte dell'attrice avvenuta in corso di causa, il giudizio è stato proseguito dagli eredi della stessa Sigg. Maiorana Salvatore e Maiorana Sergio;
- Che la causa è stata definita con sentenza n. 60/07 del 04.02.2007, depositata il 06.02.2007, con la quale:
 - è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima;
 - in accoglimento parziale delle altre domande l'Ente convenuto, è stato condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.611,33, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo;
 - il convenuto è stato condannato al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese processuali, liquidate – per tale quota – in € 26,92 per spese, € 431,48 per diritti, € 871,71 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e compensava tra le parti per i restanti $\frac{3}{4}$;
 - il Convenuto è stato condannato al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese di CTU, sostenute da parte attrice come già liquidati in separati decreti;
- Che l'Avvocato Amalfi, legale del Comune, con nota prot. 7654 del 17/05/2007, successivamente integrata con nota del 23/05/2007, ns. prot. 7973, nel trasmette la sentenza in oggetto, aveva fatto presente che la stessa risultava soddisfacente per l'Ente e di conseguenza non meritevole di appello;
- Che al fine di dare esecuzione alla sentenza, senza l'ulteriore gravoso onere delle spese di esecuzione, con nota fax prot. 12.893 del 27/08/2007, era stato chiesto al legale di parte attrice di far pervenire il prospetto contabile dell'ammontare delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 60/07;
- Che il legale di parte attrice Avv. Passaro, con nota fax in data 28/08/2007, ns. prot. 12941 ha quantificato in complessivi € 12.388,10, le somme dovute;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2008 è stata riconosciuta la legittimità della spesa quale debito fuori bilancio delle somme portate in sentenza;